



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 16 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Determinazione trattamento economico dei componenti delle strutture speciali - Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 5 giugno 2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, all'articolo 10, comma 1, prevede che il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali;

CHE il comma 3 del summenzionato articolo 10 prevede che due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci;

CHE il predetto comma stabilisce, altresì, che il segretario particolare e il responsabile amministrativo delle strutture speciali percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e che al personale addetto alle strutture speciali, per la durata dell'incarico, viene corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo come sopra determinato e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza;

CHE in ogni caso, il trattamento economico dei dipendenti assegnati alle strutture speciali è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva;

CHE i componenti della struttura estranei alla Pubblica Amministrazione prestano la propria attività in base a un contratto di diritto privato a termine;

CHE la predetta legge, all'articolo 10, comma 10, prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle strutture speciali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8 prevede che ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea;

RITENUTO, alla luce degli indici del costo della vita rilevati ufficialmente dall'ISTAT, di dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico da corrispondere al personale dipendente del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Calabria assegnato alle strutture speciali del Consiglio regionale in qualità di componente interno e supporto tecnico interno, prevedendo che l'indennità accessoria venga determinata dalla differenza tra un importo posto a base di calcolo stabilito in euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) e lo stipendio tabellare in godimento;

VISTI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- la legge regionale 19 aprile 2007, n. 8;
- la legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 5 giugno 2007, recante "Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8;

Sentito il Dirigente del Settore Bilancio e ragioneria in merito alla copertura finanziaria;

Su proposta del Presidente,

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 5 giugno 2007, recante "Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8", nella parte in cui disciplina il trattamento economico del personale dipendente del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Calabria assegnato alle strutture speciali del Consiglio regionale in qualità di componente interno e supporto tecnico interno, prevedendo che l'indennità accessoria venga determinata dalla differenza tra un importo posto a base di calcolo stabilito in euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) e lo stipendio tabellare in godimento;
2. di confermare le previsioni relative al trattamento economico del segretario particolare, del responsabile amministrativo, del collaboratore esperto e dell'autista assegnati alle strutture speciali del Consiglio regionale;
3. di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 5 giugno 2007;
4. di dare mandato al Settore Risorse Umane di adeguare la corresponsione del trattamento economico del personale dipendente del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Calabria assegnato alle strutture speciali del Consiglio regionale in qualità di componente interno e supporto tecnico interno a far data dal 1° dicembre 2023, con applicazione del principio di competenza a valere sul bilancio del Consiglio regionale 2023-2025;
5. di dare mandato al Settore Risorse Umane di prevedere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026 il consequenziale aumento di spesa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, alla Direzione Generale, all'Area Gestione, al Settore Risorse Umane e al Settore Bilancio e Ragioneria, nonché, al Capo di Gabinetto, per il seguito di competenza o per opportuna conoscenza;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso